



## **Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l'impiego di fonti di energia rinnovabile**

La Regione Puglia individua nello sviluppo sostenibile il principale fattore su cui innestare politiche di crescita e di ampliamento della base occupazionale.

### **(Soggetti beneficiari)**

I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

### **(Localizzazione)**

Gli investimenti agevolabili devono riferirsi ad unità locali ricadenti nel territorio della regione Puglia.

### **(Tipologie di investimento ammissibili)**

Sono agevolabili gli investimenti per la tutela ambientale relativi:

- a. alle misure di risparmio energetico;
- b. alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c. alla cogenerazione ad alto rendimento.

### **(Intensità di aiuto e forma delle agevolazioni concedibili)**

L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:

- per gli investimenti in risparmio energetico:
  - a) il 25% per le medie imprese;
  - b) il 35% per le piccole imprese;
- per gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili e a favore della cogenerazione:
  - a) il 50% per le medie imprese;
  - b) il 60% per le piccole imprese.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale.

### **(Costi ammissibili per investimenti in risparmio energetico)**

I costi ammissibili da porre a base del calcolo degli aiuti agli investimenti in risparmio energetico sono quelli direttamente connessi alla tutela dell'ambiente.

### **(Costi ammissibili per investimenti in fonti energetiche rinnovabili)**

I costi ammissibili, da porre a base del calcolo degli aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono limitati ai sovraccosti rispetto ai costi necessari alla realizzazione di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Non sono comunque ammissibili gli aiuti per la produzione di biocarburante.



### **(Costi ammissibili per investimenti a favore della cogenerazione)**

Gli aiuti a favore della cogenerazione sono ammissibili se destinati:

- a. alla costruzione di nuove unità nella cogenerazione che permettano di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE e della decisione 2007/74/CE;
- b. al miglioramento di unità di cogenerazione esistenti o alla conversione di impianti di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

I costi ammissibili, da porre a base del calcolo degli aiuti, sono limitati ai sovraccosti necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento.

### **(Spese ammissibili)**

Nella determinazione dei costi ammissibili sono da prendere in considerazione gli investimenti in attivi materiali e in attivi immateriali.

Le spese ammissibili relative agli attivi materiali devono riguardare terreni e sue sistemazioni in misura strettamente necessari agli obiettivi ambientali di progetto, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica destinati sia a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti sia ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

Le spese ammissibili relative agli attivi immateriali sono quelle legate ad investimenti in trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora soddisfano le seguenti condizioni:

- a. l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile;
- b. il bene oggetto di investimento deve essere acquistato a condizioni di mercato presso imprese delle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo diretto o indiretto;
- c. l'investimento deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa ed essere utilizzato nell'unità locale cui l'agevolazione si riferisce per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista tecnico;
- d. il beneficiario dell'aiuto si impegna a restituire l'importo degli aiuti legati agli investimenti immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui alla lettera c).

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i mezzi mobili targati;
- e. i titoli di spesa regolati in contanti;
- f. le spese di pura sostituzione;
- g. le spese di funzionamento in generale;
- h. le spese in leasing;
- i. tutte le spese non capitalizzate;
- j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.